

CITTA' DI LANZO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 63

OGGETTO:**TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - approvazione delle aliquote per l'anno 2018 ed individuazione analitica dei servizi indivisibili.**

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18 e minuti 30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ASSALTO Ernestina	SINDACO	X	
CASASSA Fabrizio	VICE SINDACO	X	
VIANZONE Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
ZANELLATO Erika	CONSIGLIERE	X	
LAMBERTO Cesare	CONSIGLIERE	X	
LORIA Domenico	CONSIGLIERE	X	
GISOLO Paolo	CONSIGLIERE	X	
MUSONI Michela	CONSIGLIERE	X	
VOTTERO BERNARDINA Fabrizio	CONSIGLIERE	X	
NICOLA Maria Federica	CONSIGLIERE	X	
CICCALDO Domenico	CONSIGLIERE		X
FIORE Deborah	CONSIGLIERE	X	
FIorentino Francesco	CONSIGLIERE	X	

Totale 12 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA CONCETTA CHISARI

Assume la presidenza il Signor ERNESTINA ASSALTO nella sua qualità di SINDACO

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco relazione in merito al settimo punto all'Ordine del giorno;

Esaminata la proposta presentata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Tributi e del responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile ;

I Consiglieri FIORE Deborah, FIORENTINO Francesco e NICOLA Maria Margherita comunicano la loro astensione.

Con 9 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e 9 votanti in forma palese ,

DELIBERA

Di approvare la proposta presentata n. 63/2017.

La registrazione audio della seduta viene resa disponibile al seguente indirizzo web:

www.magnetofono.it/streaming/lanzotorinese raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune cliccando alla voce Consiglio Comunale on line.



CITTÀ DI LANZO TORINESE

C.A.P. 10074 – PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0123.300.400 – Fax 0123.27.420

PROPOSTA N. 63

Al Consiglio Comunale
del 21/12/2017

OGGETTO: “TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2018 E INDIVIDUZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI.

RICHIAMATO l'art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che in relazione ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI i commi da 639 a 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono, tra l'altro, specifiche disposizioni relative alla TASI;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013, che prevede:

- l'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille;
- la possibilità di ridurre, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, l'aliquota fino all'azzeramento;

RICHIAMATO inoltre, l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, secondo il quale il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

VISTO l'art. 1, comma 14 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) con il quale si è stabilito che “..... per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147....”

CONSIDERATO

- che l'art. 1, comma 42, della legge 11/12/2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), attraverso la modifica del sopra richiamato comma 26 della legge di stabilità 2016, ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali con esclusione della tassa sui rifiuti (TARI)

- che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, il disegno di bilancio 2018, in corso di approvazione, estende il suddetto blocco anche all'anno 2018 con esclusione della tassa rifiuti (TARI)

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b, numero 2, del comma 682, e differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.L. n. 16 del 06/03/2014, coordinato con la legge di conversione n. 68 del 02/05/2014, "Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno";

VISTO il D.M. 29 novembre 2017 con cui è stato disposto il differimento al 28/02/2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 14/07/2015 e n. 8 del 31/03/2016 con le quali sono state approvate le aliquote TASI rispettivamente per l'anno 2015 e per l'anno 2016;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/02/2017 con cui sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2017 come da prospetto seguente:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)
Unità abitativa adibita ad abitazione principale compresa quella in categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7)	2
Regime ordinario dell'imposta esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali D e C3	0
Fabbricati classificati in categoria D e C3	0
Aree fabbricabili	0

RITENUTO di confermare per l'anno 2018 le aliquote TASI approvate nel 2015 e già confermate per le annualità di imposta 2016 e 2017;

EVIDENZIATO che la TASI sarà destinata alla copertura, pur se parziale, dei servizi indivisibili, per ciascuno dei quali si riporta il relativo costo, come da allegato, precisando che per il servizio vigilanza è stato indicato il 50% del costo complessivo in quanto la restante parte è coperta da altre entrate;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000 – dei Responsabili del Settore Contabile e del Settore Tributi per la regolarità tecnico/contabile;

per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati,

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2018 le aliquote TASI approvate per il 2015 e già confermate per le annualità di imposta 2016 e 2017, in considerazione della normativa che ha abolito dal 1/1/2016 la TASI sulle unità immobiliari

destinate ad abitazioni principali dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come da prospetto seguente:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)
Unità abitativa adibita ad abitazione principale categorie A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 – C/7)	2
Tutti i fabbricati diversi da quelli indicati nel punto precedente	0
Aree fabbricabili	0

- 2) Di stabilire le scadenze di pagamento della TASI per l'anno 2018 come segue:
 - acconto: 16 giugno 2018
 - saldo: 17 dicembre 2018
 - unica soluzione: 16 giugno 2018
- 3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, entro i termini di legge, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
ASSALTO Ernestina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DOTT.SSA CONCETTA CHISARI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, su conforme dichiarazione del Messo, viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267), con decorrenza dal 29/12/2017

Il responsabile delle pubblicazioni
Firmato digitalmente
Alessandro Cima

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data

perché decorso 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DOTT.SSA CONCETTA CHISARI